VERBALE DI ACCORDO

(L. n. 223/91)

TRA

Addì 08 Febbraio 2019, in Roma, presso lo studio dell'Avv. Loredana Passaretti sito in Roma, Via Appia Nuova n. 59, si sono incontrati:

La **Techem S.r.l.** (P. IVA:11629910156), in persona dei Procuratori Speciali Dott. Mauro Cerboni e Dott.ssa Roberta De Julio, con sede in Roma, Via dei Buonvisi n. 61/D,

E

La **FILCAMS/CGIL, FISASCAT/CISL e UILTUCS** Nazionali rappresentate rispettivamente dai signori Andrea Montagni, Marco Demurtas e Antonio Vargiu,

PREMESSO CHE

- La società tramite comunicazione del 10/01/2019, inviata ai sindacati maggiormente rappresentativi, ha avviato la procedura di riduzione del personale prevista dagli articoli 24 e 4 della Legge 223/91 per il licenziamento collettivo di n. 17 lavoratori;
- i motivi posti alla base della procedura di riduzione di personale sono stati dettagliatamente indicati nella suddetta comunicazione di avvio, i cui contenuti si intendono qui integralmente riprodotti;
- le Organizzazioni sindacali hanno avanzato formale richiesta di incontro ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L. 223/91;
- le Parti si sono incontrate in data 10/01/2019 ed in data 04/02/2019 per dar corso alla fase di consultazione sindacale prevista dalla normativa in vigore ed approfondire i motivi posti alla base della riduzione del personale;
- nel corso dei suddetti incontri sono state ulteriormente approfondite le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale ed è stata verificata la possibilità di ricorrere a misure alternative ai licenziamenti, come ricorrere a misure sociali di accompagnamento; utilizzazione diversa di personale in esubero, nell'ambito della stessa impresa attraverso riconversioni professionali; ricollocazione dei lavoratori presso realtà aziendali esterne;
- la società in accoglimento delle richieste delle OO.SS. ed a seguito dell'analisi organizzativa effettuata, nella quale è emersa la fattibilità di alcune modifiche all'assetto organizzativo aziendale al fine di ridurre il numero degli esuberi

rispetto a quanto inizialmente dichiarato, nella comunicazione del 10/1/2019, ha ridotto a 15 il numero dei lavoratori in esubero;

- la Società, trovandosi nell'impossibilità di adottare ulteriori soluzioni alternative ai licenziamenti, ha confermato l'imprescindibile esigenza di provvedere ai recessi per riduzione di personale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di Legge n. 223 del 1991, dei lavoratori strutturalmente in esubero;
- le OO.SS hanno preso atto, loro malgrado, della posizione ultimativa dell'azienda;
- dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un'intesa alle condizioni di seguito indicate;

Tutto ciò premesso, a conclusione della riunione odierna, con cui si esaurisce la predetta procedura, è stato raggiunto fra le Parti il seguente accordo.

1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
2) La Società procederà al licenziamento di un massimo di 15 lavoratori in esubero, nell'ambito delle funzioni e dei profili di cui alla comunicazione di avvio della procedura, che si intendono qui richiamati, sulla base di un programma che tiene conto delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali.
3) Il licenziamento potrà essere intimato ai lavoratori entro i termini di legge sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.
4) Le parti concordano che la data di risoluzione dei rapporti di lavoro sarà il 28/02/2019, fatto salvo il termine antecedente per i dipendenti che saranno disponibili a risolvere il rapporto di lavoro anteriormente a tale data, o data successiva su decisione aziendale ed entro i termini di legge.
5) Le parti concordano sull'utilizzo di misure di incentivo all'esodo il cui importo e le cui modalità di erogazione costituiscono oggetto della presente intesa.
6) Nei confronti dei lavoratori che accetteranno il licenziamento mediante sottoscrizione di verbali di conciliazione in sede protetta, ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., che prevedano la rinuncia all'impugnazione del licenziamento, ad ogni ulteriore pretesa ed all'indennità di preavviso, saranno corrisposti importi a titolo di incentivo all'esodo e di transazione generale e novativa pari a 4 mensilità, intese come retribuzioni mensili senza ratei, per i lavoratori con tutela crescente, e di 11 mensilità, intese come retribuzioni

mensili senza ratei, per i lavoratori con tutela reale, ivi compresa l'indennità di mancato preavviso.

7) La sottoscrizione dei suddetti verbali di conciliazione in sede protetta avverrà, in data 28/02/2018 o prima data utile.
8) La Società, nel corso degli incontri sindacali sin qui tenuti, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 223/91, come modificato dalla Legge 92/2012.
9) Le OO.SS., per quanto di propria competenza, prendono atto delle offerte formulate ai lavoratori a titolo di incentivo all'esodo di cui all'articolo 6.
10) Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno, quindi, atto dell'esaustivo espletamento dell'esame congiunto e di aver esperito con accordo la procedura di riduzione del personale instaurata con lettera del 10/01/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Techem S.r.l.

Dott. Mauro Cerboni

N.Q.

Dott.ssa Roberta De Julio

N.Q.

Per la FILCAMS/CGIL	FISASCAT/CISL	UILTUCS
Andrea Montagni	Marco Demurtas	Antonio Vargiu